



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO CONSILIARE 25 ottobre 2013 n.146

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visto il combinato disposto dell'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n.185/2005 e dell'articolo 11, comma 2, della Legge Qualificata n. 186/2005;

Vista la delibera del Consiglio Grande e Generale n.21 del 23 ottobre 2013;

Valendo Ci delle Nostre Facoltà;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare:

**ADESIONE ALL'ACCORDO SULL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 65
DELLA CONVENZIONE SUL BREVETTO EUROPEO,
DETTO ANCHE ACCORDO DI LONDRA**

Articolo Unico

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo sull'applicazione dell'articolo 65 della Convenzione sul Brevetto Europeo, detto anche Accordo di Londra, concluso a Londra il 17 ottobre 2000, a decorrere dall'entrata in vigore dell'Accordo, in conformità a quanto disposto dall'articolo 6 dell'accordo medesimo.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 25 ottobre 2013/1713 d.F.R

I CAPITANI REGGENTI

Gian Carlo Capicchioni – Anna Maria Muccioli

**IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI**

Gian Carlo Venturini

Agreement on the application of Article 65 of the Convention on the Grant of European Patents

The States parties to this Agreement, IN THEIR CAPACITY as Contracting States to the Convention on the Grant of European Patents (European Patent Convention) of 5 October 1973, REAFFIRMING their desire to strengthen co-operation between the States of Europe in respect of the protection of inventions, HAVING REGARD to Article 65 of the European Patent Convention, RECOGNISING the importance of the objective to reduce the costs relating to the translation of European patents, STRESSING the need for widespread adherence to that objective, DETERMINED to contribute effectively to such cost reduction, HAVE AGREED ON THE FOLLOWING PROVISIONS:

Article 1

Dispensation with translation requirements

- (1) Any State party to this Agreement having an official language in common with one of the official languages of the European Patent Office shall dispense with the translation requirements provided for in Article 65, paragraph 1, of the European Patent Convention.
- (2) Any State party to this Agreement having no official language in common with one of the official languages of the European Patent Office shall dispense with the translation requirements provided for in Article 65, paragraph 1, of the European Patent Convention, if the European patent has been granted in the official language of the European Patent Office prescribed by that State, or translated into that language and supplied under the conditions provided for in Article 65, paragraph 1, of the European Patent Convention.
- (3) The States referred to in paragraph 2 shall continue to have the right to require that a translation of the claims into one of their official languages be supplied under the conditions provided for in Article 65, paragraph 1, of the European Patent Convention.
- (4) Nothing in this Agreement shall be construed as restricting the right of the States parties to this Agreement to dispense with any translation requirement or to apply more liberal translation requirements than those referred to in paragraphs 2 and 3.

Article 2

Translations in case of dispute

Nothing in this Agreement shall be construed as restricting the right of the States parties to this Agreement to prescribe that, in the case of a dispute relating to a European patent, the patent proprietor, at his own expense, (a) shall supply, at the request of an alleged infringer, a full translation into an official language of the State in which the alleged infringement took place,

(b) shall supply, at the request of the competent court or quasi judicial authority in the course of legal proceedings, a full translation into an official language of the State concerned.

Article 3

Signature – Ratification

(1) This Agreement shall be open for signature by any Contracting State to the European Patent Convention until 30 June 2001.

(2) This Agreement shall be subject to ratification. Instruments of ratification shall be deposited with the Government of the Federal Republic of Germany.

Article 4

Accession

This Agreement shall, on expiry of the term for signature mentioned in Article 3, paragraph 1, be open to accession by any Contracting State to the European Patent Convention and any State which is entitled to accede to that Convention. Instruments of accession shall be deposited with the Government of the Federal Republic of Germany.

Article 5

Prohibition of reservations

No State party to this Agreement may make reservations thereto.

Article 6
Entry into force

(1) This Agreement shall enter into force on the first day of the fourth month after the deposit of the last instrument of ratification or accession by eight Contracting States to the European Patent Convention, including the three States in which the most European patents took effect in 1999.

(2) Any ratification or accession after the entry into force of this Agreement shall take effect on the first day of the fourth month after the deposit of the instrument of ratification or accession.

Article 7
Duration of the Agreement

This Agreement shall be concluded for an unlimited duration.

Article 8
Denunciation

Any State party to this Agreement may denounce it at any time once it has been in force for three years.

Notification of denunciation shall be given to the Government of the Federal Republic of Germany. The denunciation shall take effect one year after the date of receipt of such notification. No rights acquired pursuant to this Agreement before the denunciation took effect shall thereby be impaired.

Article 9
Scope

This Agreement shall apply to European patents in respect of which the mention of grant was published in the European Patent Bulletin after the Agreement entered into force for the State concerned.

Article 10
Languages of the Agreement

This Agreement, drawn up in a single original in the English, French and German languages shall be deposited with the Government of the Federal Republic of Germany, the three texts being equally authentic.

Article 11
Transmissions and notifications

(1) The Government of the Federal Republic of Germany shall draw up certified true copies of this Agreement and shall transmit them to the Governments of all signatory or acceding States.

(2) The Government of the Federal Republic of Germany shall notify to the Governments of the States referred to in paragraph 1:

(a) any signature;

(b) the deposit of any instrument of ratification or accession;

(c) the date of entry into force of this Agreement;

(d) any denunciation received pursuant to Article 8 and the date on which it will take effect.

(3) The Government of the Federal Republic of Germany shall register this Agreement with the Secretariat of the United Nations.

In WITNESS WHEREOF, the Plenipotentiaries authorised thereto, having presented their Full Powers, found to be in good and due form, have signed this Agreement.

Done at London on 17 October 2000, in one original, in English, French and German, each text being equally authentic.

Accordo relativo all'applicazione dell'articolo 65 della Convenzione sul brevetto europeo (Accordo sulle lingue)

Concluso a Londra il 17 ottobre 2000

Preambolo

Gli Stati contraenti del presente Accordo, in qualità di Stati contraenti della Convenzione del 5 ottobre 1973 sulla concessione di brevetti europei (Convenzione sul brevetto europeo), riaffermando il loro desiderio di rafforzare la cooperazione tra gli Stati europei nel campo della protezione delle invenzioni, visto l'articolo 65 della Convenzione sul brevetto europeo, riconoscendo l'importanza dell'obiettivo teso a ridurre i costi legati alla traduzione dei brevetti europei, sottolineando la necessità di un'ampia adesione a tale obiettivo e determinati a contribuire efficacemente alla riduzione dei costi, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

Rinuncia alle esigenze in materia di traduzione

- (1) Ogni Stato contraente del presente Accordo con una lingua ufficiale uguale a una delle lingue ufficiali dell'Ufficio europeo dei brevetti rinuncia alle esigenze in materia di traduzione previste all'articolo 65 paragrafo 1 della Convenzione del 29 novembre 2004 sul brevetto europeo.
- (2) Ogni Stato contraente del presente Accordo con una lingua ufficiale diversa dalle lingue ufficiali dell'Ufficio europeo dei brevetti rinuncia alle esigenze in materia di traduzione previste all'articolo 65 paragrafo 1 della Convenzione sul brevetto europeo, se il brevetto europeo è stato concesso nella lingua ufficiale dell'Ufficio europeo dei brevetti scelta dallo Stato in questione oppure tradotto in tale lingua e depositato nel rispetto delle condizioni previste all'articolo 65 paragrafo 1 della Convenzione sul brevetto europeo.
- (3) Gli Stati di cui al paragrafo 2 mantengono il diritto di esigere che una traduzione delle rivendicazioni in una delle loro lingue ufficiali sia fornita nel rispetto delle condizioni previste all'articolo 65 paragrafo 1 della Convenzione sul brevetto europeo.
- (4) Il presente Accordo non va inteso quale limitazione del diritto degli Stati contraenti del presente Accordo di rinunciare a ogni esigenza in materia di traduzione o di applicare in materia di traduzione regole meno rigide di quelle previste ai paragrafi 2 e 3.

Art. 2

Traduzioni in caso di controversia

Il presente Accordo non va inteso quale limitazione del diritto degli Stati contraenti del presente Accordo di disporre che, in caso di controversia relativa a un brevetto europeo, il titolare del brevetto fornisca, a proprie spese:

- a) su richiesta del presunto contraffattore, una traduzione completa del brevetto in una lingua ufficiale dello Stato in cui ha avuto luogo la presunta contraffazione;
- b) nell'ambito di una procedura, su richiesta del tribunale competente o di un'autorità quasi giurisdizionale, una traduzione completa del brevetto in una lingua ufficiale dello Stato interessato.

Art. 3

Firma – Ratifica

(1) Il presente Accordo è aperto alla firma degli Stati contraenti della Convenzione sul brevetto europeo fino al 30 giugno 2001.

(2) Il presente Accordo è soggetto a ratifica. Gli strumenti di ratifica sono depositati presso il Governo della Repubblica federale di Germania.

Art. 4

Adesione

Scaduto il termine per la firma di cui all'articolo 3 paragrafo 1, il presente Accordo è aperto all'adesione degli Stati contraenti della Convenzione sul brevetto europeo e degli Stati abilitati ad aderire a detta convenzione. Gli strumenti di adesione sono depositati presso il Governo della Repubblica federale di Germania.

Art. 5

Divieto di formulare riserve

Nessuno Stato contraente del presente Accordo può formulare riserve.

Art. 6
Entrata in vigore

(1) Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del quarto mese dopo il deposito dell'ultimo strumento di ratifica o di adesione di otto Stati contraenti della Convenzione sul brevetto europeo, ivi compresi i tre Stati in cui nel 1999 ha prodotto effetto il maggior numero di brevetti europei.

(2) Ogni ratifica o adesione successiva all'entrata in vigore del presente Accordo produce effetto il primo giorno del quarto mese dopo il deposito dello strumento di ratifica o di adesione.

Art. 7
Durata dell'Accordo

Il presente Accordo è concluso per una durata illimitata.

Art. 8
Denuncia

Ogni Stato contraente del presente Accordo può denunciarlo in qualsiasi momento, dopo che è stato in vigore per tre anni. La denuncia è notificata al Governo della Repubblica federale di Germania. Produce effetto un anno dopo la ricezione della notifica. I diritti acquisiti prima che la denuncia producesse effetto restano inviolati.

Art. 9
Campo d'applicazione

Il presente Accordo si applica ai brevetti europei per i quali la menzione della concessione è pubblicata nel Bollettino europeo dei brevetti dopo l'entrata in vigore dell'Accordo nello Stato interessato.

Art. 10
Lingue dell'Accordo

Il presente Accordo è redatto in un esemplare nelle lingue tedesca, inglese e francese, in tre testi facenti ugualmente fede, ed è depositato presso il Governo della Repubblica federale di Germania.

Art. 11
Trasmissioni e notifiche

(1) Il Governo della Repubblica federale di Germania prepara copie certificate conformi del presente Accordo e le trasmette ai Governi degli Stati firmatari o aderenti.

(2) Il Governo della Repubblica federale di Germania notifica ai Governi degli Stati di cui al paragrafo 1:

- a) ogni firma avvenuta;
- b) l'avvenuto deposito di ogni strumento di ratifica o di adesione;
- c) la data dell'entrata in vigore del presente Accordo;
- d) ogni denuncia pervenutagli in applicazione dell'articolo 8 e la data in cui tale denuncia produce effetto.

(3) Il Governo della Repubblica federale di Germania fa registrare il presente Accordo presso il Segretariato dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

In fede di che, i plenipotenziari designati a tale scopo, dopo aver presentato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Londra il 17 ottobre 2000 in un esemplare originale nelle lingue tedesca, inglese e francese, i tre testi facenti ugualmente fede.